

COMUNE DI ALA



**REGOLAMENTO PER
L'ESPLETAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

APPROVATO DAL
CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 2019 DELIBERA N. 28

Sommario

Articolo 1	4
OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
Articolo 2	4
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	4
Articolo 3	5
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.....	5
Articolo 4	6
SERVIZIO GARE E APPALTI – PROVVEDITORATO	6
Articolo 5	6
LIMITI DI APPLICAZIONE E OBBLIGO DI AVVALERSI DI APAC.....	6
Articolo 6	7
DIVIETO DI FRAZIONAMENTO	7
Articolo 7	7
OBBLIGO DI SELEZIONE TELEMATICA DEL CONTRAENTE.....	7
Articolo 8	8
OBBLIGO DI ADESIONE ALLE CONVENZIONI E AGLI ACCORDI QUADRO DI APAC.....	8
PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI E RISPETTO DEL BENCHMARK.....	8
Articolo 9	9
DEROGHE ALL’OBBLIGO DI STRUMENTI TELEMATICI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE.....	9
Articolo 10.....	10
LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E DI FORNITURE.....	10
Articolo 11.....	11
LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI	11
Articolo 12.....	12
LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVI TECNICI	12
Articolo 13.....	13
IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE.....	13
Articolo 14.....	14
IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NEGLI APPALTI DI SERVIZI, FORNITURE E SERVIZI TECNICI.....	14
Articolo 15.....	15
IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NEGLI APPALTI DI LAVORI	15
Articolo 16.....	16
AFFIDAMENTI DIRETTI PER SERVIZI, FORNITURE E LAVORI.....	16
Articolo 17.....	17
AFFIDAMENTI DIRETTI PER SERVIZI TECNICI.....	17
Articolo 18.....	18
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO.....	18
Articolo 19.....	19

CONFRONTO CONCORRENZIALE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI.....	19
Articolo 20.....	20
VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DELLE DITTE AGGIUDICATARIE.....	20
Articolo 21.....	22
ARCHIVIO DEI DOCUMENTI ACQUISITI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ...	22
Articolo 22.....	23
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO IN PENDENZA DELLE VERIFICHE PER GLI APPALTI DI LAVORI	23
Articolo 23.....	23
CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE (CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE).....	23
Articolo 24.....	24
GARANZIE	24
Articolo 25.....	24
CRITERI MINIMI AMBIENTALI	24
Articolo 26.....	25
COSTO DELLA MANODOPERA E CLAUSOLE SOCIALI	25
Articolo 27.....	26
NORME FINALI.....	26

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 4 direttiva UE 2014/24/UE

1. Il presente Regolamento disciplina il sistema di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, di competenza del Comune di Ala.
2. Il Regolamento disciplina altresì l'istituto del responsabile unico del procedimento per gli appalti di importo superiore ed inferiore alla soglia comunitaria.
3. Ai fini della applicazione del presente regolamento, valgono le soglie previste dall'art. 4 della direttiva UE 2014/24/UE e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Al momento della approvazione del presente regolamento è in vigore il Regolamento 18 dicembre 2017, n. 2017/2365/UE che definisce le seguenti soglie:

a) € 5.548.000 oltre IVA	appalti pubblici di lavori e concessioni
b) € 221.000 oltre IVA	appalti pubblici di forniture e servizi
b) € 750.000 oltre IVA	appalti di servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato IX della direttiva 2014/24/UE

Articolo 2
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il Regolamento costituisce attuazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici e, dunque, delle seguenti disposizioni, alle quali si rinvia per tutto quanto non espressamente disciplinato:

L.P. 9 marzo 2016 n. 2	Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012	Lavori, servizi e forniture
L.P. 10 settembre 1993, n. 26	Legge provinciale sui lavori pubblici 1993	Lavori
L.P. 12 febbraio 2019 n. 1 (art. 11)	Variatione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021 (lavori)	Lavori
Decreto del presidente della provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg	Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la	Lavori

	trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici	
L.P. 19 luglio 1990, n. 23	Legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990	Servizi e forniture
D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40 Leg	Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"	Servizi e fornitura

- Nelle materie e per gli istituti, non disciplinati dall'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, valgono le disposizioni del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici).
- L'applicazione del presente regolamento implica la conoscenza delle disposizioni normative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e, in particolare, delle disposizioni e successive modificazioni richiamate nell'ambito della epigrafe di ciascun articolo del regolamento.

Articolo 3

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Art. 9 l.p. 26/1993

Art. 4 Regolamento di attuazione della l.p. 26/1993

Art. 6 l.p. 23/1992

Art. 31 d.lgs. 50/2016

- Per tutte le procedure, relative all'affidamento di un appalto o di una concessione, è individuato un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 6 della l.p. 23/1992 e dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016.
- Salvo diversa determinazione del Segretario comunale, il Responsabile Unico del procedimento è il Responsabile dell'Area competente per il procedimento di approvvigionamento che, in virtù del ruolo ricoperto, è in possesso dell'adeguato inquadramento giuridico e delle competenze professionali connesse con l'oggetto della procedura.
- Il Responsabile Unico del procedimento è supportato, per la gestione della fase di evidenza pubblica, dal Responsabile del Servizio Gare e Appalti del successivo art. 4.
- In caso di adesione alle convenzioni di Consip o APAC, il Responsabile Unico del procedimento si occuperà della fase di adesione, con il supporto del servizio Gare e Appalti, e della gestione della fase esecutiva della convenzione medesima.
- Per gli appalti di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, nonché in caso di lavori sequenziali ovvero nel caso in cui l'esecuzione dell'appalto presenti complessità organizzative, il Segretario Comunale può nominare un responsabile di progetto a supporto del responsabile del Procedimento.
- Può essere affidato, ad un soggetto esterno, il compito di supportare il responsabile del procedimento, negli appalti di lavori, servizi e forniture. L'affidamento all'esterno può avvenire nei casi di particolare complessità in relazione dell'opera da realizzare ovvero della specificità della fornitura o del servizio che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche, previo concreto accertamento della assenza di risorse in organico.
- L'affidamento del servizio di cui al comma 5 dovrà avvenire nel rispetto delle previsioni del presente regolamento e della normativa ivi richiamata ed il soggetto affidatario dovrà essere dotato di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni dell'art. 31, comma 8 e 11 del d.lgs. 50/2016.

Articolo 4

SERVIZIO GARE E APPALTI – PROVVEDITORATO

1. La procedura di selezione del contraente è di competenza del Servizio Gare e Appalti.
2. Il responsabile del Servizio Gare e appalti è il responsabile del procedimento di selezione del contraente, con ruolo di supporto al RUP di ciascuna procedura.
3. Il Servizio Gare e Appalti supporta i RUP nell'individuazione delle procedure e delle modalità di scelta del contraente per l'acquisizione di servizi, di prodotti e lavori, ivi compreso il calcolo della soglia di anomalia, la definizione della graduatoria e la verifica dei requisiti di partecipazione.
4. Al Servizio Gare e Appalti compete, altresì, il supporto amministrativo nel procedimento di autorizzazione al subappalto e si occupa della verifica dei requisiti dei subappaltatori.
5. Restano di pertinenza dell'Area competente per l'approvvigionamento e del relativo RUP l'attività di progettazione dei lavori, servizi e forniture, l'adozione della determina a contrarre, la richiesta e la gestione del CIG, il procedimento di verifica della anomalia della offerta, l'adozione della determina di aggiudicazione, ove prevista, gli adempimenti propedeutici alla sottoscrizione del contratto e la gestione della fase esecutiva, ivi compresa l'autorizzazione al subappalto.
6. In tema di sottoscrizione dei contratti è, in ogni caso, fatta salva l'applicazione del regolamento del Comune di ALA in tema di contratti.

Articolo 5

LIMITI DI APPLICAZIONE E OBBLIGO DI AVVALERSI DI APAC

Art. 36 ter, comma 1 e comma 2 della l.p. 23/1990
Deliberazione della giunta provinciale 29 giugno 2015, n. 1097
Circolare PAT 13 marzo 2017 n. 0142568

1. Quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale, a prescindere dall'importo del finanziamento, ed hanno importo superiore alla soglia comunitaria, è fatto obbligo di affidare i contratti di lavori, servizi e forniture avvalendosi della Agenzia Provinciale degli appalti e i contratti (APAC).
2. È altresì obbligatorio avvalersi della Agenzia Provinciale degli appalti e dei contratti (APAC) nei seguenti casi:
 - a) lavori di importo superiore a € 1.000.000 e inferiore a € 2.000.000, tramite procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 20 operatori economici ai sensi dell'art. 18, comma 3, della l.p. 9/2013;
 - b) lavori di importo compreso tra 1.000.0000 e la soglia comunitaria a interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei conservatori di musica, tramite procedura negoziata con invito ad almeno 20 operatori economici (art. 31.1. comma 2 lett. d) l.p. 26/1993).
3. Nei casi in cui è obbligatorio avvalersi di APAC, la sottoscrizione del contratto di appalto e la gestione della fase esecutiva del contratto resta in capo al Comune di ALA e, segnatamente, all'Area competente per l'approvvigionamento e al suo Responsabile Unico del procedimento.

Articolo 6

DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. È espressamente vietato frazionare artificialmente un intervento, che possa considerarsi unitario, allo scopo di sottoporlo alla disciplina di cui al presenteregolamento o di sottrarsi al ricorso all'appalto.
2. Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dallo strumento programmatico dell'Ente per singole prestazioni.
3. Resta inteso che in caso di appalti, di lavori, servizi e forniture, suddivisibili in lotti, la facoltà di procedere con gare separate impone, comunque, di scegliere la procedura di gara tenendo conto del valore cumulato dei lotti, anche nel caso in cui non siano appaltati contemporaneamente.

Articolo 7

OBBLIGO DI SELEZIONE TELEMATICA DEL CONTRAENTE

Art. 9 l.p. 2/2016

Art. 36 ter 1 comma 6 della l.p. 23/1990

Art. 39 bis, comma 1 bis, della l.p. 3/2006

1. Tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture oggetto del presente regolamento devono essere affidate attraverso “ procedura telematica di selezione del contraente” e quindi utilizzando gli strumenti telematici di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla Agenzia per gli appalti pubblici e contratti (APAC) e, in subordine, quelli messi a disposizione dal Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it).
2. Nella determina a contrarre o nell'atto di affidamento occorre dare atto del valore stimato della procedura di gara e attestare che non ricorrono i presupposti dell'obbligo di avvalersi di APAC previsto dalle disposizioni richiamate dall'art. 5 del regolamento.
3. Gli strumenti telematici di acquisto e di negoziazione, di cui al comma 1, non sono procedure di gara ma strumenti per la gestione delle gare.
4. Nella determina a contrarre occorre dare, dapprima, atto della scelta della procedura di gara tra quelle elencate negli articoli 10, 11 e 12, e, poi, dello strumento telematico di acquisto o di negoziazione attraverso il quale verrà gestita la procedura di gara.
5. Per le procedure di affidamento di **lavori** l'obbligo di selezione telematica del contraente, fermo restando l'obbligo di selezionare gli operatori economici attingendo agli elenchi di cui all'art. 19 della l.p. 2/2016 e dell'art. 54 del Regolamento di attuazione della l.p. 26/93, si intende assolto mediante l'utilizzo dei seguenti strumenti telematici di negoziazione:

piattaforma “gare telematiche” di Mercurio	Lavori e lavori di manutenzione	
MEPAT	Nel caso in cui i lavori siano previsti dai Bandi di Abilitazione MEPAT ¹ .	
MEPA (www.acquistinretepa.it)	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo inferiore a € 1.000.000 previsti dai Bandi di Abilitazione MEPA.	Trattativa diretta RDO

¹Al momento della approvazione del presente regolamento, non risultano bandi MEPAT per lavori pubblici.

6. Per le procedure relative all'affidamento di **servizi tecnici** l'obbligo di selezione telematica del contraente, fermo l'obbligo di attingere agli elenchi di operatori economici di cui all'art. 19 della l.p. 2/2016, si intende assolto mediante l'utilizzo dei seguenti strumenti telematici di negoziazione:

MEPAT	Nel caso in cui i servizi tecnici siano previsti dai Bandi di Abilitazione MEPAT ² .	
MEPA (www.acquistinretepa.it)	Per i servizi tecnici di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 1, comma 4, lett. b) previsti dai Bandi di Abilitazione MEPA.	Trattativa diretta RDO
Piattaforma "gare telematiche" di Mercurio		

7. Per le procedure relative all'affidamento di **servizi e forniture** l'obbligo di selezione telematica del contraente, si intende assolto mediante l'adesione alle Convenzioni, l'utilizzo del MEPAT, MEPA e Mercurio e, per la scelta, dello strumento si applicano le disposizioni del successivo articolo 8.

Articolo 8

OBBLIGO DI ADESIONE ALLE CONVENZIONI E AGLI ACCORDI QUADRO DI APAC PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI E RISPETTO DEL BENCHMARK

Art. 36 ter 1 l.p. 23/93

Deliberazione G.P. 29 giugno 2015 n. 1097

Deliberazione G.P. 1° agosto 2018 n. 1384

Circolare PAT 17 dicembre 2012 n. 5506/2012/721322/3.5

Art. 1, comma 512 e 516, della l. 208/2015

1. Le disposizioni in tema di aggregazione e centralizzazione in tema di domanda negli acquisti di beni e servizi omogenei integrano le previsioni dell'art. 6, comma 8, stabilendo le regole che vengono riportate nella seguente tabella denominata "obblighi e facoltà".
2. I beni ed i servizi ad elevata standardizzabilità di cui all'art. 36 ter, commi 4 e 5, della l.p. 23/1990 sono definiti con delibera della Giunta Provinciale e riportati nell'allegato 1, al presente regolamento il cui contenuto si intende sostituito dalle delibere della Giunta Provinciale, di volta in volta, adottate ai sensi dell'art. 36 ter – 1, comma 4, della l.p. 23/1990.

Tabella obblighi/facoltà	

²Al momento della approvazione del presente regolamento, non risultano bandi MEPAT per i servizi tecnici.

<p>Beni e servizi ad elevata standardizzabilità ai sensi dell'art. 36 ter, commi 4 e 5, della l.p. 23/90 definiti con deliberazione della Giunta Provinciale (allegato 1)</p>	<p>Nel caso in cui la Provincia abbia attivato, in relazione ad una determinata categoria merceologica, apposita convenzione quadro, non è possibile l'acquisizione del bene sul MEPAT, anche se è previsto il bando di abilitazione, salvo casi eccezionali e adeguatamente motivati per cui è necessario acquistare al di fuori della convenzione.</p>	
<p>Beni e servizi diversi da quelli ad elevata standardizzabilità</p>	<p><i>Sotto soglia comunitaria</i></p>	<p><i>Sopra soglia comunitaria</i></p>
	<p>MEPAT <i>in mancanza</i> STRUMENTI CONSIP <i>in mancanza</i> CONFRONTO CONCORRENZIALE <i>(con strumenti telematici)</i></p>	<p>CONVENZIONI EVENTUALMENTE STIPULATE DA APAC <i>In mancanza</i> CONVENZIONI CONSIP <i>In mancanza</i> CONFRONTO CONCORRENZIALE <i>(con strumenti telematici)</i></p>
<p>Beni e servizi informatici e di connettività</p>	<p>Strumenti Consip o APAC anche in caso di acquisti di importo inferiore a € 5.000 oltre IVA, salvo deroga da parte dell'organo amministrativo di vertice qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati in deroga sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid</p>	

3. È fatto obbligo di rispettare i prezzi massimi di aggiudicazione che verranno definitivi con delibera della Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 36 ter – 1, comma 7, della l.p. 23/1990.
4. È fatto altresì obbligo, in caso di mancata applicazione delle Convenzioni, di rispettare i parametri di prezzo/qualità previsti dalla Convenzioni APAC e Consip, in conformità all'art. 1 del D.L. n. 95/2012 come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, dall'art. 1, comma 154, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Articolo 9

DEROGHE ALL'OBBLIGO DI STRUMENTI TELEMATICI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE

Art. 36 ter 1 comma 6 e 6 bis della l.p. 23/1990

Art. 9 commi da 2 a 8 della l.p. 2/2016

1. Le deroghe all'obbligo di utilizzo degli strumenti di cui all'art. 6 sono ammesse solo per ragioni tecniche descritte dall'art. 9 comma 2 e ss. della l. 2/2016.
2. Negli appalti di **lavori** non sono ammesse deroghe all'obbligo di gestione di gare telematiche, neppure in caso di affidamenti diretti, diverse da quelle per motivi tecnici indicate nel comma 1.
3. Per gli appalti di **servizi e di forniture** di importo inferiore a € 5.000 oltre IVA e fermo restando il rispetto dell'art. 6 del Regolamento, è possibile effettuare acquisti senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP S.p.A., fatta eccezione per i beni e i servizi informatici e di connettività.

Articolo 10
LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E DI FORNITURE
Art. 21 l.p. 23/1990

1. Nel settore dei **servizi e delle forniture**, per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria si applicano le seguenti procedure:

Importo/oggetto	Normativa di riferimento	Procedura
Da 0 a 46.400,00 € + IVA	Art. 21 c. 4 l.p. 23/1990	Trattativa diretta con il soggetto ritenuto idoneo
prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto	Art. 21 c. 2 lett. b) l.p. 23/1990	Trattativa diretta con il soggetto ritenuto idoneo
forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato	Art. 21 c. 2 lett. B bis) l.p. 23/1990	Trattativa diretta con il soggetto ritenuto idoneo
per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;	Art. 21 c. 2 lett. B ter) l.p. 23/1990	Trattativa diretta con il soggetto ritenuto idoneo
per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario;	Art. 21 c. 2 lett. e) l.p. 23/1990	Trattativa diretta con il soggetto ritenuto idoneo
> 46.400€+ IVA fino a 221.000 €	Art. 21 c. 2 lett. h), 5 l.p. 23/1990 e art. 30 del d.lgs. 50/2016	Trattativa privata – confronto concorrenziale con almeno 3 operatori economici, nel rispetto dei principi dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016
a) quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione, purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale;	Art. 21 c. 2 lett. a) l.p. 23/1990	Trattativa privata – confronto concorrenziale con almeno 3 operatori economici, nel rispetto dei principi dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016
c) l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui natura rende impossibile l'espletamento di pubbliche gare;	Art. 21 c. 2 lett.c) l.p. 23/1990	Trattativa privata – confronto concorrenziale con almeno 3 operatori economici, nel rispetto dei principi dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016
d) acquisizione di prodotti ad	Art. 21 c. 2 lett.d) l.p. 23/1990	Trattativa privata – confronto concorrenziale con almeno 3 operatori

alta tecnologia o per la realizzazione di programmi di ricerca ad elevato contenuto tecnico o scientifico;		economici, nel rispetto dei principi dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016
f) nei casi di cui all'articolo 18, comma 13, quando la vendita è connessa con l'acquisto di beni da disporsi a trattativa privata;	Art. 21 c. 2 lett.f) l.p. 23/1990	Trattativa privata – confronto concorrenziale con almeno 3 operatori economici, nel rispetto dei principi dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016
g) quando l'urgenza, determinata da circostanze imprevedibili da indicare nel provvedimento a contrarre, non consenta di far luogo a pubblica gara	Art. 21 c. 2 lett.g) l.p. 23/1990	Trattativa privata – confronto concorrenziale con almeno 3 operatori economici, nel rispetto dei principi dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016
i) ove ricorrano gravi ed eccezionali circostanze, di cui dovrà essere data giustificazione nel provvedimento a contrarre, le quali non consentano di espletare utilmente la pubblica gara;	Art. 21 c. 2 lett.i) l.p. 23/1990	Trattativa privata – confronto concorrenziale con almeno 3 operatori economici, nel rispetto dei principi dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016
l) nelle altre ipotesi previste dalla presente legge o da leggi speciali della Provincia.	Art. 21 c. 2 lett.j) l.p. 23/1990	Trattativa privata – confronto concorrenziale con almeno 3 operatori economici, nel rispetto dei principi dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016

Articolo 11 LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI

Art. 11 l.p. 1/2019

Art. 36 comma 1 lett. a) dlgs 50/2016

Art. 33 l.p. 26/1993

Art. 178 e 54 Regolamento di attuazione della l.p. 26/1993

1. Nel settore dei lavori pubblici per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria si applicano le seguenti procedure:

Oggetto/Importo	Normativa	Procedura
Da 0 a 50.000 € + somma urgenza fino a 500.000 € + unico operatore + gara deserta + IVA	art. 52 c. 9 l.p. 26/93	Affidamento diretto (in economia, cottimo fiduciario)
Da 0 a 40.000 € + IVA	Art. 36, comma 1 lett. a) dlgs. 50/2016	Affidamentodiretto
40.000 € - 200.000 € + IVA	Art. 11 l.p. 1/2019 e art. 33 comma 4 l.p. 26/93	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di 3 operatori economici ove esistenti
50.000 € - 500.000 € +IVA	Art. 52 c. 1 l.p. 26/93 + art. 178 Reg.	Cottimo fiduciario con invito a 12 imprese
Casi tassativi art. 33 l.p. 26/93	Art. 33 comma 4 l.p. 26/93	<u>Procedura negoziata senza bando</u> , previo invito a 3 operatori economici
500.000 € - 1.000.000 € +	Art. 33 comma 5 l.p.	<u>Procedura negoziata senza bando</u> , previa

IVA	26/93	consultazione di almeno 20 operatori economici, se ci sono aspiranti idonei in tale numero
Da 0 a 1.000.000 €, in caso di interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica, di messa in sicurezza degli edifici scolastici	Art. 33.1., lett. d), primo paragrafo l.p. 26/93	Procedura negoziata con invito a 10 imprese
Da 1.000.000 a 2.000.000 €	Art. 18 c. 3 l.p. 3/2006 (Procedura APAC, cfr. art. 4 di questo regolamento)	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di 20 operatori economici
Da 2.000.000 alla soglia comunitaria + IVA	Art. 30 bis e art. 31 l.p. 26/93	Procedura aperta o ristretta
Da 1.000.000 alla soglia comunitaria in caso di interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica, di messa in sicurezza degli edifici scolastici	Art. 33.1., lett. d), secondo paragrafo l.p. 26/93 (Procedura APAC, cfr. art. 4 di questo regolamento)	Procedura negoziata con invito a 20 imprese

Articolo 12

LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI

Art. 24, 24 bis, 25, 25 bis del regolamento di attuazione della l.p. 26/1993

1. Nel settore dei **servizi tecnici** per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria si applicano le seguenti procedure:

Importo/procedura	Normativa	Procedura
casi di urgenza, nei casi in cui sussistono comprovate ragioni tecniche o nel caso in cui, a seguito dell'invito preventivamente inoltrato, non sia pervenuta alcuna offerta o le offerte pervenute non siano idonee o ammissibili	Art. 24 Regolamento di attuazione della l.p. 26/1993	Affidamento diretto ex art. 24 bis Regolamento di attuazione della l.p. 26/1993 (sorteggio tra tre operatori economici selezionati dal RUP tra gli iscritti agli strumenti elettronici o agli elenchi)
da 0 a 46.400,00 + IVA	Art. 24 Regolamento di attuazione della l.p. 26/1993	Affidamento diretto ex art. 24 bis Regolamento di attuazione della l.p. 26/1993 (sorteggio tra tre operatori economici selezionati dal RUP tra gli iscritti agli strumenti elettronici o agli elenchi)
< 46.400 + IVA soglia comunitaria	Art. 25 Regolamento di attuazione della l.p. 26/1993	Confronto concorrenziale ex art. 25 bis Regolamento di attuazione della l.p. 26/1993 (invito di almeno 7 soggetti tra gli iscritti agli strumenti)

		elettronici o elenchi)

Articolo 13 IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

*Art. 19 ter l.p. 2/2019
Informativa PAT l.p. 2/2019*

1. La selezione degli operatori economici, per gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee, avviene favorendo la rotazione tra gli stessi, in modo da perseguire l'obiettivo della possibilità per tutti gli operatori di partecipare alle procedure.
2. Il principio di rotazione, giuste le previsioni dell'art. 19 ter della l.p. 2/2016, con riferimento agli invitati non è assoluto ma assicura, comunque, che tra gli invitati vi sia anche la presenza di soggetti, ove esistenti, che non sono stati invitati in occasione di affidamenti immediatamente precedenti per la medesima categoria.
3. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento che devono, pertanto, "saltare un giro".
4. La rotazione opera con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti che abbia lo stesso oggetto e, quindi, nel caso in cui due affidamenti consecutivi abbiano ad oggetto una commessa rientrante:
 - nello stesso settore merceologico;
 - nella stessa categoria di opere;
 - nello stesso settore di servizi.
5. Ai fini della determinazione dell'affidamento immediatamente precedente rileva la data della precedente aggiudicazione definitiva efficace.
6. Il **principio di rotazione non si applica** nelle procedure aperte o <comunque aperte>.
7. Per procedure <comunque aperte> si intendono le procedure negoziate senza bando in cui:
 - a) sia stato pubblicato un avviso preventivo e siano invitati tutti gli operatori che hanno manifestato interesse alla procedura, fermo restando che per essere invitati gli operatori economici dovranno essere iscritti, al momento dell'inoltro della lettera di invito, ai portali telematici di cui all'art. 7 di questo regolamento.
 - b) le richieste di offerta (RDO) sia sul MEPAT purché rivolte a tutti gli operatori economici iscritti al bando di abilitazione relativa alla categoria merceologica prescelta.
 - c) Le richieste di offerta (RDO) aperta sul MEPA.
8. Per procedure aperte si intendono le procedure aperte o ristrette che prendono avvio mediante la pubblicazione di un bando di gara.
9. In ogni caso, è fatto obbligo di osservare i principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e imparzialità nella valutazione delle offerte, assicurando un adeguato ed effettivo livello di competitività della procedura di selezione del contraente.
10. Nella determina a contrarre o, in mancanza, in altro atto equivalente è dato atto dell'applicazione del principio di rotazione ovvero delle motivazioni anche relative alla

peculiarità del caso concreto e ulteriori rispetto a quelle previste dagli artt. 14 e 15 per la deroga al principio.

Articolo 14

IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NEGLI APPALTI DI SERVIZI, FORNITURE E SERVIZI TECNICI

1. In presenza di due affidamenti consecutivi di pari oggetto, nei termini indicati dal precedente art. 11, la rotazione non opera nel caso in cui i due affidamenti si collochino in una diversa fascia di rotazione.
 2. Le fasce di rotazione negli appalti di **servizi e forniture** sono le seguenti:
 - a) Servizi e forniture di importo inferiore a € 10.000 oltre IVA
 - b) Servizi e forniture di importo compreso tra € 10.000 - 46.400, oltre IVA
 - c) Servizi e forniture di importo compreso tra 46.400 a € 100.000, oltre IVA
 - d) Servizi e forniture dal 100.000 a 221.000, oltre IVA
 3. Il valore stimato della procedura non può essere determinato in maniera artificiosa al fine di eludere l'applicazione del principio di rotazione.
 4. I commi da 1 a 3 cesseranno di avere applicazione ove risultassero incompatibili con le Linee Guida che verranno adottate dalla Provincia ai sensi dell'art. 19 ter della l. 2/2016.
 5. Il **divieto di invitare il gestore uscente**, in caso di due affidamenti consecutivi appartenenti alla medesima fascia, al fine di incentivare i fornitori a garantire elevati standard qualitativi delle prestazioni, **non si applica**, nel caso in cui, nella determina a contrarre o in altro atto, con data certa, antecedente all'avvio della procedura, il responsabile del procedimento motivi la propria scelta dando atto della contestuale ricorrenza di entrambe le seguenti circostanze:
 - a) ridotto numero di operatori economici presenti sul mercato ovvero interessati alla procedura di gara; ricorre questa fattispecie se il numero di operatori invitati o iscritti all'albo è inferiore al numero minimo dei soggetti da consultare previsto dalla legge.
 - b) elevato grado di soddisfazione in esito alla precedente affidamento, quanto a qualità della prestazione resa e congruità dei prezzi praticati.
- È vietato fornire al gestore uscente informazioni privilegiate in merito alla decisione di bandire la procedura ed in merito al contenuto della stessa ed il gestore uscente per essere invitato alla procedura deve, in caso di pubblicazione dell'avviso preventivo, manifestare l'interesse alla partecipazione alla procedura.
6. La deroga al principio di rotazione e di reinvito al gestore uscente costituiscono casi eccezionali ai quali è vietato fare sistematico ricorso.
 7. La rotazione si applica anche agli affidamenti di **servizi tecnici**.
 8. In attesa della adozione di Linee Guida da Parte della Provincia ai sensi dell'art. 19 ter della l.p. 2/2016, nelle procedure negoziate senza bando, relative agli appalti di **servizi tecnici**, si applicano le seguenti regole:
 - a) non possono essere invitati il gestore uscente ovvero l'affidatario dell'ultimo contratto avente ad oggetto servizi tecnici della medesima tipologia e per la medesima fascia di importo, come definita dal comma 2 di questo articolo.

- b) non possono essere invitati gli operatori economici, diversi dall'affidatario, invitati all'affidamento immediatamente precedente, per la medesima tipologia e per la medesima fascia di importo, come individuata dal comma 2 di questo articolo, in una percentuale pari al 50 per cento (arrotondato per eccesso), estratta a sorte con strumenti automatici. Nel caso in cui non siano disponibili strumenti automatici, il sorteggio dovrà avvenire pubblicamente, sorteggiando, con modalità anonime, i fornitori che verranno invitati alla procedura. In tale ultimo caso, il responsabile del procedimento provvederà a redigere un sintetico verbale contenente l'elenco dei soggetti inviati alla precedente procedura (escluso l'aggiudicatario), il numero a ciascuno di essi assegnati ed il numero degli operatori economici da sorteggiare (50% degli invitati alla precedente procedura, al netto dell'aggiudicatario, ed arrotondato per eccesso). Effettuato il sorteggio, verrà redatto sintetico verbale delle operazioni di sorteggio e dell'abbinamento dei numeri sorteggiati alla corrispondente denominazione degli operatori economici da invitare alla procedura.
- c) nel caso di affidamento diretto, l'affidamento non può avvenire nei confronti dell'aggiudicatario dell'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria merceologica, quando l'affidamento immediatamente precedente rientra nella medesima fascia di importo, come individuata dal comma 2 di questo articolo.

Articolo 15

IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NEGLI APPALTI DI LAVORI

Art. 54, comma 5 bis, ter e quater del Regolamento di attuazione della l.p. 26/1993

1. La selezione degli operatori economici per gli affidamenti dei contratti di **lavori** di importo inferiore alle soglie europee avviene favorendo la rotazione tra gli stessi, in modo da perseguire l'obiettivo della possibilità per tutti gli operatori di partecipare alle procedure
2. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara e nei cottimi:
 - a) non possono essere invitati gli operatori economici risultati affidatari dell'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria di opere e per la medesima fascia di importo, come individuata dal presente articolo.
 - b) non possono essere invitati gli operatori economici, diversi dall'affidatario, invitati all'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria di opere e per la medesima fascia di importo, come individuata dal presente articolo, in una percentuale pari al 30 per cento, estratti a sorte con strumenti automatici, se disponibili;
 - c) nel caso di affidamento diretto, l'affidamento non può avvenire nei confronti dell'aggiudicatario dell'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria di opere, quando l'affidamento immediatamente precedente:
 - rientra nella medesima fascia di importo, come individuata dal comma 3
 - o è di importo non inferiore a 1 milione di euro.
3. Le fasce di rotazione sono le seguenti:
 - a) lavori di importo inferiore o pari a 50.000 euro;
 - b) lavori di importo superiore a 50.000 euro e inferiore o pari a 150.000 euro;
 - c) lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore o pari a 500.000 euro;
 - d) lavori di importo superiore a 500.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
4. Il valore stimato della procedura non può essere determinato in maniera artificiosa al fine di eludere l'applicazione del principio di rotazione.

5. Ai fini della determinazione dell'affidamento immediatamente precedente rileva la data della precedente aggiudicazione definitiva efficace.
6. È ammessa la **deroga alla rotazione** con specifica motivazione del responsabile del procedimento, inserita nella determina a contrarre o in altro atto con data certa antecedente alla procedura che riguardi, alternativamente, le seguenti ipotesi

- a) il mercato presenta un numero ridotto di potenziali concorrenti;
- b) il livello di qualità del precedente rapporto contrattuale.

In tali casi potrà, pertanto, essere invitato anche il gestore uscente al quale, tuttavia, non potrà essere fornita alcuna informazione privilegiata né in merito alla decisione di bandire la procedura né in merito ai contenuti della stessa.

7. La deroga al principio di rotazione e di reinvio al gestore uscente costituiscono casi eccezionali ai quali è vietato fare sistematico ricorso.

Articolo 16

AFFIDAMENTI DIRETTI PER SERVIZI, FORNITURE E LAVORI

Art. 10 e 11 del Regolamento del Comune di ALA

1. Il presente articolo disciplina il procedimento per l'affidamento diretto di servizi, forniture e lavori.
2. Qualora l'importo complessivo della spesa consenta di procedere con **affidamento diretto** ad un operatore economico in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla vigente normativa per la partecipazione a ordinarie procedure di scelta del contraente, si può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato:
 - l'oggetto dell'affidamento,
 - l'importo,
 - il fornitore,
 - le ragioni della scelta del fornitore,
 - il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
 - il possesso dei requisiti tecnico-professionali.
3. Nel caso di **affidamento diretto**, la motivazione della scelta del fornitore dovrà dare atto:
 - del possesso da parte del fornitore dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, della iscrizione alla camera di commercio nel settore merceologico oggetto dell'affidamento e di eventuali requisiti di capacità tecnico professionale, oltre alla iscrizione nelle white list nei casi previsti dall'art. 1 comma 53 della l. 190/2012.
 - della rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante e/o dell'impegno a rispettare il capitolato, il computo ovvero le specifiche tecniche consegnate dalla stazione appaltante al momento della richiesta del preventivo.
 - della congruità del prezzo di aggiudicazione.
 - dell'eventuali caratteristiche migliorative offerte dal fornitore.
4. La congruità del prezzo di aggiudicazione, fermo l'obbligo di rispettare i prezzi massimi di aggiudicazione può essere attestata:
 - dalla presentazione da parte dell'operatore economico di un ribasso sulla base d'asta, correttamente determinata ed indicata dalla stazione appaltante nella richiesta di preventivo;
 - dalla comparazione di uno o più preventivi;

- dal confronto, effettivo, del prezzo offerto con lo storico del Comune, dall'analisi dei prezzi praticati ad altre stazioni appaltanti a seguito di un confronto concorrenziale, da listini e prezzari.
5. La richiesta di preventivo, anche nel caso in cui siano consultati più operatori economici potrà essere inviata a mezzo PEC ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria, fermo restando gli obblighi di gestire l'affidamento con modalità telematiche.
 6. Il responsabile del procedimento conserva, per cinque anni, la documentazione acquisita ai fini della determinazione della congruità del prezzo di affidamento, ivi comprese le richieste di preventivi.

Articolo 17

AFFIDAMENTI DIRETTI PER SERVIZI TECNICI

*Artt. 12 del Regolamento del Comune di ALA
Circolare PAT 26 ottobre 2018 n. 063917*

1. Il responsabile del procedimento provvede alla individuazione delle caratteristiche della prestazione ai sensi dell'art. 10 comma 3 della l.p. 2/2016, applicando la normativa statale in tema di determinazione dei corrispettivi (dm 17 giugno 2016).
2. Al fine di stabilire se il valore di un appalto legittima l'affidamento diretto si applicano le previsioni della normativa statale contenuta nel dm 17 giugno 2016 e s.m.i. e non lo storico di precedenti analoghi affidamenti.
3. Sulla base delle caratteristiche della prestazione, il responsabile del procedimento definisce i requisiti di qualificazione degli operatori economici, quali ad esempio il titolo di studio e l'abilitazione professionale richiesta, le precedenti analoghe esperienze, altre informazioni attinenti alla procedura da seguire.
4. Successivamente agli adempimenti di cui ai commi da 1 a 3, il RUP individua 3 operatori economici, attingendo agli elenchi telematici ovvero, in mancanza di tali elenchi, tramite elenchi di operatori economici, tenuti dagli Ordini Professionali.
5. Nel caso in cui siano individuati un numero di operatori qualificati pari o inferiore a 3, si procede al sorteggio ed alla trattativa con l'operatore economico sorteggiato.
6. Ove gli operatori economici individuati siano in numero ampiamente superiore a 3, si procede ad una ulteriore selezione che tenga conto, non solo della qualificazione degli operatori come descritto dal comma 3, ma anche dei criteri indicati dall'art. 54 comma 5 del Regolamento di attuazione della l.p. 26/1993 e, quindi, tenendo conto, congiuntamente o disgiuntamente, tra loro dei seguenti criteri:
 - a) esperienze contrattuali registrate dalla amministrazione nei confronti dell'operatore economico
 - b) operatività dell'operatore economico rispetto al luogo di svolgimento della prestazione
 - c) maestranze occupate a tempo indeterminato che siano congrue rispetto ai tempi e ai contenuti dell'appalto.

Si procede ad effettuare il sorteggio dell'operatore economico con il quale avviare la trattativa tra gli operatori economici così selezionati.

7. L'operatore economico sorteggiato deve impegnarsi a svolgere le prestazioni corrispondenti alle esigenze della stazione appaltante come specificate nella richiesta di preventivo, dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e degli ulteriori ed eventuali requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante ed offrire uno sconto sulla base d'asta indicata nella richiesta di preventivo.

8. I criteri di definizione della congruità del prezzo offerto dall'operatore economico sorteggiato sono determinati in base delle percentuali di ribasso minimo e massimo determinate annualmente dall'Osservatorio, ai sensi dell'art. 24. bis comma 2 del regolamento di attuazione della Legge provinciale n. 26/1993. Nelle more della adozione del decreto si utilizzano le seguenti percentuali di ribasso:

- a) per le opere "edilizia - strutture impianti": ribasso minimo 10 per cento, ribasso massimo 20 per cento;
- b) per le opere "geologia": ribasso minimo 15 per cento, ribasso massimo 25 per cento
- c) per le opere "mobilità - idraulica - informazione - paesaggio - urbanistica": ribasso minimo 20 per cento, ribasso massimo 30 per cento;
- d) per le opere "coordinamento sicurezza": ribasso minimo 25 per cento, ribasso massimo 35 per cento

Articolo 18

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO

Art. 19 l.p. 2/2016

1. Nell'individuare le ditte da invitare e cui affidare gli appalti devono essere rispettati i principi dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016, il principio di rotazione ed il principio di adeguato ed effettivo livello di competitività della procedura.
2. Per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure relative ai lavori, servizi e forniture, ad esclusione delle forniture attinenti e funzionali alla esecuzione dei lavori in economia di sensi dell'art. 52 della l.p. 26/1993 si utilizza il MEPAT ovvero gli elenchi telematici aperti messi a disposizione della Provincia ai sensi dell'art. 19 della l.p. 2/2016.
3. Nel caso in cui si intenda limitare il numero di partecipanti alla procedura è opportuno lo svolgimento di una preventiva indagine di mercato, fermo restando l'obbligo di svolgere la procedura con modalità telematiche ai sensi dell'art. 7 del Regolamento.
4. Ai fini del comma 3, dovrà essere pubblicato un avviso con il seguente contenuto: oggetto della prestazione, importo stimato, requisiti dei partecipanti, termine entro il quale dovranno pervenire le manifestazioni di interesse, numero di ditte che saranno invitate alla procedura negoziata, criterio di selezione delle ditte da invitare nel caso in cui giungano manifestazioni di interesse in numero superiore a quelle da invitare. L'indagine di mercato avrà validità ed efficacia per la sola prestazione indicata nel suo oggetto.
5. L'avviso può essere pubblicato sul profilo committente del Comune di ALA e, ove ritenuto necessario in base alle caratteristiche e all'importo dell'affidamento, sul portale della Provincia, per un periodo di 15 giorni, comprimibili sino a 5 in caso di urgenza.
6. L'affidatario delle prestazioni deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Al riguardo si demanda rispettivamente agli artt. 80, 83, c. 4 e 6 e 84 del D.Lvo 50/16 e smi.

La lettera di invito deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione ed il Codice Identificativo Gara (CIG)
- b) le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto (o progetto esecutivo per i lavori)
- c) le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione
- e) le modalità ed i tempi di pagamento
- f) le eventuali garanzie richieste

- g) le eventuali penalità
- h) le specificazioni dei casi di grave inadempimento
- i) il prezzo a base di gara
- j) il criterio di aggiudicazione prescelto,
- k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della esclusione automatica;
- l) i requisiti generali, di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale della ditta
- m) il termine di presentazione delle offerte, la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il Rup o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa
- n) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse
- o) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida
- p) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità
- q) i requisiti soggettivi richiesti all'appaltatore, e la richiesta all'appaltatore di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
- r) Indicazione del Titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lvo n. 196/2003 e s.m.i.
- s) il nominativo del Responsabile Unico del procedimento nonché tutti quegli altri elementi che si rendono necessari per la particolarità della prestazione da acquistare.
- t) La percentuale di concorrenti che verrà sottoposta a verifica a campione ai sensi dell'art. 22 della l.p. 2/2016.

I punti b), c), d), e), f), g), h) possono essere contenuti in un allegato alla lettera, denominato capitolato o disciplinare tecnico.

7. Gli operatori dovranno presentare la propria offerta entro il termine fissato nella lettera di invito. Alla scadenza il RUP ovvero il responsabile del Servizio Gare e Appalti procederà all'apertura delle buste con l'assistenza di almeno un testimone, in caso di offerta al prezzo più basso, o con commissione composta da almeno tre membri, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, e, in entrambi i casi, redigerà apposito verbale.

Articolo 19

CONFRONTO CONCORRENZIALE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI

*Artt. 12 del Regolamento del Comune di ALA
Circolare PAT 26 ottobre 2018 n. 063917*

1. Si applicano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 17 del Regolamento.
2. Successivamente agli adempimenti di cui al comma 1, il RUP individua 7 operatori economici, attingendo agli elenchi telematici ovvero, in mancanza di tali elenchi, tramite elenchi di operatori economici, tenuti dagli Ordini Professionali.
3. Nel caso in cui siano individuati un numero di operatori qualificati pari o inferiore a 7, si procede alla trattativa con gli operatori economici individuati.
4. Ove gli operatori economici individuati siano in numero ampiamente superiore a 7, si procede ad una ulteriore selezione che tanga conto, non solo della qualificazione degli operatori come descritto dal comma 3, ma anche dei criteri indicati dall'art. 54 comma 5 del Regolamento di

attuazione della l.p. 26/1993 e, quindi, tenendo conto, congiuntamente o disgiuntamente, tra loro dei seguenti criteri:

- d) esperienze contrattuali registrate dalla amministrazione nei confronti dell'operatore economico
 - e) operatività dell'operatore economico rispetto al luogo di svolgimento della prestazione
 - f) maestranze occupate a tempo indeterminato che siano congrue rispetto ai tempi e ai contenuti dell'appalto.
5. Agli operatori economici selezionati deve essere inviata una lettera di invito che:
- a) definisce la tipologia e la localizzazione dell'opera o dei lavori oggetto della prestazione;
 - b) definisce le esigenze progettuali, nonché le finalità cui l'opera o i lavori devono rispondere, descrivendone i requisiti minimi anche mediante l'invio di copie degli elaborati tecnici di maggior dettaglio di cui dispone;
 - c) indica l'importo massimo previsto per la realizzazione dell'opera o dei lavori oggetto della prestazione;
 - e) fissa il termine per l'espletamento delle prestazioni facendo riferimento, ove necessario, anche ai vari livelli di progettazione e stabilisce le penalità per i ritardi nell'espletamento dell'incarico rispetto ai tempi indicati dall'amministrazione o proposti dal professionista;
 - f) determina il criterio di scelta del contraente, individuando gli elementi di valutazione nel caso si proceda con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
 - g) l'impegno a svolgere le prestazioni corrispondenti alle esigenze della stazione appaltante;
 - g) il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed eventuali requisiti speciali di partecipazione.
6. Nel caso di applicazione del criterio del prezzo più basso, per la valutazione delle offerte anomale si applicano l'art. 40 della l.p. 26/93 e l'art. 63 del regolamento di attuazione.

Articolo 20

VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DELLE DITTE AGGIUDICATARIE

Artt. 19 bis e 22 l.p. 2/2016

Linea Guida ANAC n. 4 sugli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria

1. La dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione è esaminata per l'aggiudicatario e per i concorrenti individuati per il controllo a campione ai soli fini delle verifiche dei requisiti di partecipazione. Si applica l'art. 22 della l.p. 2/2016.
2. In caso di procedura di gara gestite tramite MEPAT, al momento dell'indizione della procedura per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea effettuati nell'ambito del mercato elettronico provinciale l'amministrazione richiede agli operatori economici invitati di dichiarare solamente il possesso di eventuali ulteriori criteri di selezione, se necessari per la specifica procedura, e verifica il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 e degli ulteriori requisiti speciali di partecipazione.
3. A decorrere dalla data che verrà individuata con deliberazione della Giunta Provinciale, in caso di gara esperita tramite MEPAT, il responsabile unico del procedimento procederà esclusivamente a verificare i requisiti richiesti ulteriori rispetto a quelli dichiarati dal concorrente al momento della ammissione alla procedura.
4. In caso di procedura di gara gestita tramite MEPA, la stazione appaltante dovrà verificare i requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 in capo all'aggiudicatario che non sia già stato verificato da Consip S.p.A. e, in ogni caso, gli eventuali criteri di selezione previsti per la specifica procedura.
5. In tutti gli altri casi, al fine della stipula del contratto, si procede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, in modo che nessun appalto sia affidato a un operatore economico che

avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice. La verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione è estesa a campione anche agli altri partecipanti, nella misura stabilita nei documenti di gara.

6. La verifica della assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione è effettuata utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali richiedendo all'operatore economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.
7. Se in sede di verifica la prova non è fornita o non sono confermati l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione richiesti:
 - a) nel caso di applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, si annulla l'aggiudicazione e a ricalcolare la soglia di anomalia; nelle altre ipotesi, l'amministrazione aggiudicatrice non procede al ricalcolo della soglia di anomalia né ad una nuova determinazione dei punteggi;
 - b) in ogni caso si segnala il fatto alle autorità competenti e, se l'operatore economico è stato selezionato da un elenco telematico, si procede alla relativa sospensione per un periodo da tre a dodici mesi;
 - c) se l'irregolarità riguarda l'aggiudicatario, si annulla l'aggiudicazione e procede all'escussione della garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta.
8. La stazione appaltante, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.
9. L'aggiudicazione è dichiarata al termine della procedura di gara e, nei lavori, non è soggetta ad approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice.
10. In caso di affidamenti di importo inferiore a € 20.000, la verifica dei requisiti può avvenire con le modalità semplificate previste dalla Linea Guida ANAC n. 4 nei termini indicati nella seguente tabella.

Lavori, servizi e forniture fino a € 5.000 (affidamento diretto) oltre IVA

	Durc
	Visura camerale
	Requisiti di idoneità professionale
	Iscrizioni Casellario informatico ANAC
	White List (nei settori di cui all'art. 1 comma 53 della l. 190/2012)
	Requisiti speciali di partecipazione (capacità economico finanziaria e tecnico professionale) eventualmente previsti
<i>Lavori, servizi e forniture fino a € 20.000 (affidamento diretto) oltre IVA</i>	
	Durc
	Visura camerale
	Requisiti di idoneità professionale
	Iscrizioni Casellario informatico ANAC
	White List (nei settori di cui all'art. 1 comma 53 della l. 190/2012)
	Casellario giudiziario dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016
	Agenzia delle Entrate
	Requisiti speciali di partecipazione (capacità economico finanziaria e tecnico professionale) eventualmente previsti

11. In caso di verifica semplificata dei requisiti di partecipazione nel contratto di appalto, sottoscritto anche tramite scambio di lettere commerciali, è inserita la seguente clausola risolutiva espressa:

“Clausola risolutiva espressa: Il presente contratto è risolto di diritto nel caso in cui la stazione appaltante, accerti successivamente alla sottoscrizione, il mancato possesso, da parte dell'appaltatore, dei requisiti di partecipazione dichiarati in fase di gara dall'appaltatore. Alla risoluzione del contratto consegue l'incameramento della garanzia definitiva di cui all'art. 103 d.lgs. 50/2016 ove versata o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura pari al 10% del valore del contratto di appalto. La stazione appaltante provvederà al pagamento esclusivamente del corrispettivo pattuito con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti della utilità conseguita”.

12. Per lavori, servizi e forniture di importi superiori a 20.000,00 euro fino a euro 39.999,99, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, l'Ente procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012), senza alcuna semplificazione.

Segnatamente la verifica comporta l'acquisizione dei seguenti documenti:

<i>Lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 20.000 oltre IVA</i>	
	Durc
	Visura camerale
	Requisiti di idoneità professionale
	Iscrizioni Casellario informatico ANAC
	White List (nei settori di cui all'art. 1 comma 53 della l. 190/2012)
	Casellario giudiziario dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016
	Agenzia delle Entrate
	Anagrafe delle sanzioni amministrative delle società (d.lgs. 231/2001)
	Verifica del rispetto delle disposizioni a tutela dei disabili di cui alla l. 15/68
	Requisiti speciali di partecipazione (capacità economico finanziaria e tecnico professionale) eventualmente previsti

Articolo 21

ARCHIVIO DEI DOCUMENTI ACQUISITI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Art. 86 comma 2 bis d.lgs. 50/2016

1. Presso il Servizio Gare e Appalti può essere istituito l'archivio dei documenti acquisiti per la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 da utilizzare nei termini di cui al comma 2.
2. In ogni caso, ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 d.lgs. 50/2016 in capo all'operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 d.lgs. 50/2016 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell'attestazione già rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto.

Articolo 22
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO IN PENDENZA DELLE VERIFICHE PER GLI APPALTI DI LAVORI

Art. 25 ter l.p. 2/2016

1. Per i contratti che hanno come oggetto l'affidamento di **lavori**, decorsi trenta giorni dall'inoltro delle richieste alle competenti autorità per la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione, si può procedere alla stipula del contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione del contratto, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente nei limiti delle utilità conseguite, l'incameramento della garanzia definitiva, se richiesta, o in alternativa l'applicazione di una penale nella misura del 10 per cento del valore complessivo dell'appalto.

Articolo 23
CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE (CIRTERIO DI AGGIUDICAZIONE)

Art. 16 l.p. 2/2016

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, i contratti sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Quando l'importo stimato dall'amministrazione è superiore a € 46.400 oltre IVA, sono aggiudicati esclusivamente sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
 - a) i contratti pubblici relativi a servizi sociali, sanitari, scolastici e di ristorazione collettiva;
 - b) gli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura e per tutti i servizi di natura tecnica;
 - c) i servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, in cui il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.
3. Gli appalti di lavori pubblici d'interesse provinciale d'importo inferiore a 2.000.000 di euro possono essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso. In questi casi il prezzo è determinato mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari o con il sistema del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto. Ai fini dell'individuazione delle offerte anomale si applica la legge provinciale sui lavori pubblici 1993. Possono altresì essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso lavori d'importo inferiore a un milione di euro sono affidati dall'amministrazione aggiudicatrice con la procedura prevista dall'articolo 33, comma 4, con invito rivolto a dieci operatori economici aventi ad oggetto
4. I servizi e le forniture possono essere motivatamente aggiudicati con il criterio del prezzo o del costo più basso quando, alternativamente:
 - a) l'importo stimato dall'amministrazione non supera quello previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;
 - b) le forniture presentano caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato, fatta eccezione per quelle di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
5. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al costo complessivo stimato dall'amministrazione aggiudicatrice e sui prezzi a base di gara.

Articolo 24
GARANZIE
Art. 31 l.p. 2/2016
Art. 95 e 103 d.lgs. 50/2016

1. La garanzia per la partecipazione alle procedure di gara e per l'esecuzione è disciplinata dalla normativa statale.
2. Per affidamenti di importo inferiore a euro 2.000.000 la garanzia provvisoria non è richiesta.
3. Per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, la garanzia per l'esecuzione della prestazione non è richiesta nel caso in cui sia previsto il pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione finale.
4. Nei casi diversi dal comma 3, in caso di affidamenti diretti, il responsabile del procedimento, con determinazione motivata in casi eccezionali, in alternativa al miglioramento del prezzo di aggiudicazione di cui all'art. 103 comma 11 del d.lgs. 50/2016, può prevedere che non sia costituita la garanzia per la esecuzione, nel caso di appalto da eseguirsi da operatore economico di comprovata solidità o altre particolari circostanze attinenti alla natura e all'oggetto della prestazione affidata. In tali ipotesi il responsabile del procedimento individua, nel contratto di appalto, penali atte a sanzionare la tardiva esecuzione della prestazione ovvero l'esecuzione della stessa in difformità rispetto alle prescrizioni del capitolato speciale di appalto.

Articolo 25
CRITERI MINIMI AMBIENTALI

Art. 34 d.lgs. 50/2016
Delibera G.P. 2 febbraio 2018
Circolare PAT -16/04/2018-0221791

1. Negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, ivi compresi gli affidamenti diretti, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche per quanto concerne i servizi di ristorazione.
2. Negli appalti aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, occorre prevedere nella documentazione di gara:
 - a) Le specifiche tecniche previste dai decreti ministeriali sui CAM;
 - b) Le clausole contrattuali previste dai decreti ministeriali sui CAM.
3. Negli appalti aggiudicati con il criterio prezzo qualità, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, è necessario altresì prendere in considerazione i criteri premianti di cui ai decreti ministeriali sui CAM.
4. L'applicazione del d.m. 11 ottobre 2017 (c.d. decreto CAM edilizia) è sospesa fino al 31 dicembre 2019, ad eccezione, per le progettazioni di nuove costruzioni e ristrutturazioni totali di edifici pubblici, delle specifiche tecniche di cui ai punti 2.3.1 (Diagnosi energetica), 2.3.2 (Prestazione energetica), 2.3.3 (Approvvigionamento energetico), 2.3.5.1 (Illuminazione naturale), 2.3.5.2 (Aerazione naturale e ventilazione meccanica controllata), 2.3.5.6 (Comfort acustico), 2.3.5.7 (Comfort termo-igrometrico), nei casi e con le modalità previste dal medesimo decreto.
5. L'impossibilità di applicazione delle prescrizioni contenute nei summenzionati punti deve essere motivata.
6. Agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non si applicano, sino al 31 dicembre 2019, neppure le specifiche di cui al precedente comma 4. Per la definizione di "nuova

costruzione” si deve far riferimento a quanto indicato nei singoli punti di tale decreto e nel D.p.r. n. 380/2001(G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001), nonché nei decreti ministeriali del 26 giugno 2015 (G.U. n. 162 del 15 luglio 2015) di attuazione della Legge n. 90 del 2013 (G.U. n. 181 del 3 agosto 2013). Per “ristrutturazioni totali” s’intendono le ristrutturazioni che interessano l’intero volume del fabbricato.

7. È in ogni caso raccomandata l’applicazione, nelle progettazioni di nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni totali di edifici pubblici e negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, delle specifiche tecniche di cui al cap. 2.4 “Specifiche tecniche dei componenti edilizi” del decreto 11 ottobre 2017, ove possibile con riferimento a ciascuna specifica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa

Articolo 26

COSTO DELLA MANODOPERA E CLAUSOLE SOCIALI

Art. 70 della direttiva 2014/24/UE

Art. 32 l.p. 2/2016

Protocollo di intesa tra Provincia Autonoma di Trento, Consorzio dei Comuni Trentini e Parti sociali del 13 febbraio 2013.

1. Negli affidamenti eseguiti sul territorio provinciale si applicano disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e dall’eventuale contratto integrativo provinciale. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Il contratto di riferimento è individuato dalla Giunta provinciale fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale. La Giunta provinciale individua le voci a specificazione delle predette condizioni economico-normative, le modalità di maturazione e la gestione delle eventuali differenze retributive derivanti dall’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e dell’eventuale contratto integrativo provinciale di riferimento.
2. In caso di cambio di gestione nell’appalto di servizi, a esclusione di quelli aventi natura intellettuale e di quelli il cui importo stimato non supera quello previsto dall’articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, la stazione appaltante prevede negli atti di gara l’obbligo per l’aggiudicatario di effettuare un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, almeno quindici giorni prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto, per permettere di attuare un percorso finalizzato alla promozione della stabilità occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore o collaboratore.
3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, e se sono previste cessazioni connesse al cambio appalto, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell’impresa subentrante in relazione all’appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti, fermo restando che è garantita ai soli fini economici la conservazione della anzianità maturata. Se il confronto produce accordo tra le parti esse sottoscrivono il relativo verbale. In caso di dissenso le parti redigono un verbale di mancato accordo dove, tra l’altro, l’aggiudicatario indica i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non assume il personale precedentemente impiegato nell’appalto. In entrambi i casi copia del verbale è inviato dall’aggiudicatario all’amministrazione aggiudicatrice prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto.
4. Nelle procedure di affidamento di servizi e di forniture l’aggiudicatario deve eseguire il contratto anche con l’impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie indicate dall’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), che possono lavorare

nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo, quando l'amministrazione aggiudicatrice lo prevede negli atti di gara, in considerazione dell'importo del contratto e dell'intensità della manodopera coinvolta nello stesso. Il numero minimo di persone svantaggiate da impiegare durante l'esecuzione del contratto, indicativamente, corrisponde al 5 per cento delle unità lavorative complessivamente impiegate o al numero maggiore di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate individuate dall'amministrazione aggiudicatrice. Queste unità lavorative di persone svantaggiate devono essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. In caso di applicazione della clausola d'imposizione prevista dal comma 2 questa clausola sociale è fatta rispettare in modo compatibile con quest'adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale ricambio del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi del comma 1 e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

5. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere negli atti di gara che i soggetti aggiudicatari siano tenuti a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative del nuovo aggiudicatario
6. Negli atti di gara è richiamato questo articolo ovvero la disciplina delle clausole sociali.

Articolo 27

NORME FINALI

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si demanda alle norme dell'ordinamento provinciale, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 2 del Regolamento e, al d.lgs. 18.4.2016, n. 50 e smi.